

Pratica N. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di "parere URGENTE di compatibilità", depositato in data (omissis), chiedendo, esattamente, "che venga emesso parere di compatibilità ai sensi dell'art. 68 del codice deontologico"; la Collega assiste, in sede penale, un soggetto coinvolto nelle vicende che vanno sotto il nome di (omissis); questi è indagato (o imputato, non è chiaro nella richiesta) per i reati di turbativa d'asta e corruzione ai danni della Azienda (omissis). La Collega rappresenta di essere uno dei legali esterni della citata azienda, occupandosi e di questioni civili (Brevetti) e di questioni penali (danneggiamenti e devastazioni), sostenendo di non aver mai avuto conoscenza del procedimento che investe l'azienda (omissis) quale persona offesa nell'ambito, appunto, delle vicende di (omissis).

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, sulla base della nota resa dagli estensori Avv.ti Giulia Camilletti ed Alberto Aschelner,

Osserva

la richiesta di emettere pareri di compatibilità in merito ad una questione afferente la normativa deontologica non rientra nei fini istituzionali di questo Consiglio;

è rimessa all'istante, nella piena autonomia ed indipendenza professionale e decisionale, la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accettazione dell'incarico ed alla individuazione delle modalità di svolgimento dello stesso, attuando comportamenti in conformità ai seguenti articoli del **Codice Deontologico Forense: - 6 "Dovere di evitare incompatibilità", - 24 "Conflitto di interessi", - 68 "Assunzione di incarichi contro una persona già assistita"**, peraltro richiamato dalla stessa professionista, laddove scandisce, nella successione dei primi quattro commi, i divieti che delimitano la possibilità dell'avvocato di assumere un incarico nei confronti di una parte già assistita.

In via preliminare l'impossibilità di emettere un "parere di compatibilità" esulando dai compiti previsti in materia deontologica.

L'art. 68 del Codice Deontologico Forense, rubricato "Assunzione di incarichi contro una parte già assistita" al comma 1 recita: "L'Avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale", giova ricordare che i commi seguenti non sono introdotti con una disgiuntiva, ma indicano ulteriori ipotesi distinte.

Ritiene

che l'Avv. (omissis) debba adeguarsi alla normativa vigente.

Parole/frasi chiave:

art. 6; art. 24; art. 68; obbligo di evitare incompatibilità; conflitto di interessi; assunzione di incarichi contro una parte

già assistita.